

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA,

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avedo veduta ed esaminata la Convenzione per una Lega postale Austro-italica e stata stipulata il cinque Novembre prossimo decorso fra il Nostro Ciambelano Don ANDREA DEI Principi CORSINI, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di Santo Stefauo Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Grancroce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, ed il Barone CARLO DI HÜGEL, Cavaliere dell' Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell' Ordine granducale toscano del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell' Ordine Reale del Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA, e Suo Incaricato d' Affari in Toscana ec. ec. ec., la qual Convenzione è del tenore seguente:

Dopoche sotto la data di questo stesso giorno è stata conclusa fra l' Imperiale Regio Plenipotenziario Toscano e lo Imperiale Plenipotenziario Austriaco la Convenzione fondamentale della Lega postale Austro-Italica, i Plenipotenziarj suddetti, cioè:

Per SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA,

DON ANDREA dei Principi CORSINI, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, GranCroce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo d'Austria, GranCroce decorato del Gran Cordone dell'Ordine Religioso e Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, GranCroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciambelano di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA, e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri ec. ec. ec.

e per SUA MAESTA' L'IMPERATORE D'AUSTRIA

Il Barone Carlo di HÜGEL Cavaliere dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Granducato toscano del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell'Ordine Reale del Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell'Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell'Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA e Suo Incaricato d'Affari in Toscana ec. ec. ec.

Chiamati dalle istruzioni ricevute ad applicare quella Convenzione fondamentale ai rispettivi Stati Toscani e Austriaci sotto riserva delle Ratifiche sovrane, hanno stipulato d'accordo la seguente Convenzione speciale.

ARTICOLO 1.º

Esecuzione della Convenzione fondamentale.

La Convenzione fondamentale della Lega Postale Austro-Italica è posta in vigore in ogni sua parte per tutti i Territorj tanto del Granducato di Toscana che dell'Impero d'Austria, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale, e ritenuto che le disposizioni concernenti la circolazione delle Lettere nell'interno di ciascuno dei due Stati rimangono intieramente nel dominio delle Amministrazioni rispettive.

ARTICOLO 2.º

Regolamento delle comunicazioni postali.

Il cambio dei pieghi postali tra le due Amministrazioni rimarrà qual è al presente, ma sarà in loro facoltà il mettersi d'accordo per regolarlo altrimenti, se ciò sembrasse più utile al servizio. Quanto alle comunicazioni postali e a ciò che loro si riferisce, rimangono in pieno vigore i concerti anteriormente presi, finchè non se ne prendano dei nuovi.

A. *Corrispondenze Toscano-Austriache.*

ARTICOLO 3.º

Tariffa per la loro tassazione.

Le tasse che si percipono al presente sulle corrispondenze da e per gli Stati Toscani ed Austriaci, sono abolite, e verrà loro sostituito la comune Tariffa stabilita nella Convenzione fondamentale modificata come appresso:

ARTICOLO 4.º

Lettera semplice — peso.

Il peso della lettera semplice viene fissato in Toscana a Denari 15; grammi 17 e mezzo corrispondendo a Denari 14 e cinque sestimi, ed in Austria a un Lotto di Vienna, pari a grammi 17 e mezzo. (Articolo 10.º della Convenzione fondamentale).

ARTICOLO 5.º

Tassa.

Per la percezione delle tasse in Toscana sulle Lettere e campioni si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dall'Articolo 10.º della Convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero rispettivamente a soldi 3 1 e 2 settimi, a soldi 6. 2 e 4 settimi e a soldi 9 3 e 6 settimi siano valutati 2, 4 e 6 crazie.

ARTICOLO 6.º

Stampe.

Per i fogli stampati, periodici o no, posti sotto fascia, vale il disposto dell' Articolo 13.º della Convenzione fondamentale, intendendosi che in Toscana debba percipersi un soldo per ogni 15 denari.

ARTICOLO 7.º

Francazione per mezzo dei Franco-bolli.

Il pagamento del porto, che in virtù dell' Articolo 12.º della Convenzione fondamentale deve essere per massima anticipato, si effettua per mezzo dell' applicazione di Bolli giustificativi l' affrancazione, volgarmente detti Franco-bolli, i quali si vendono dalle Aziende postali dei due Stati al prezzo che segue:

Per i fogli stampati ec

Per un soldo (o 4 carantano)

Per due soldi (o 2 carantani)

Per le corrispondenze epistolari.

Per due crazie (o 3 carantani)

Per quattro crazie (o 6 carantani)

Per sei crazie (o 9 carantani).

ARTICOLO 8.º

Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la Posta dovrà attaccare al margine superiore dell' indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del *Franco-bollo*, uno o tanti *Franco-bolli* quanti occorrono per formare uniti il valore della tassa di francazione, secondo la distanza o il peso.

La tassa di raccomandazione, e quella per la ricevuta di ritorno (come all' Articolo 14.º della Convenzione fondamentale) dovrà pagarsi col *franco-bollo* di quattro crazie o sei carantani, ma questo dovrà applicarsi a tergo della lettera dalla parte del Sigillo.

ARTICOLO 9.º

Modo d' impostazione.

Le corrispondenze di cui si tratta debbono gettarsi nelle buche a ciò destinate negli Uffizj postali.

Quelle che si vogliono spedire raccomandate con o senza ricevuta di ritorno devono essere rimesse, già munite dei debiti *franco-bolli*, agli Impiegati postali.

ARTICOLO 10.º

Affissione della Tariffa delle Lettere e della Nota dei Paesi.

Affinchè possa calcolarsi il porto delle lettere, le Amministrazioni postali dei due Stati terranno affissa alla vista del Pubblico la Tariffa colle disposizioni che alla medesima si riferiscono, e gli elenchi dei Paesi che non distano l'uno dall'altro più di 20 miglia geografiche di Germania.

Negli Uffizj principali questi fogli stampati saranno vendibili al Pubblico.

ARTICOLO 11.º

Casi nei quali l' applicazione dei franco-bolli può farsi dagli Impiegati postali.

Nei casi dubbiosi gl'impostanti hanno il diritto d'interrogare gli Uffiziali di Posta riguardo alla tassa competente; e questi in tal caso daranno, se bisogna, ed attaccheranno i *franco-bolli* occorrenti, dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.

ARTICOLO 12.º

Abolizione della Tassa di transito.

Tanto il Governo Toscano che l' Austriaco si obbligano a non aggravare le corrispondenze di cui si tratta del diritto di transito che su quelle per caso pretendessero da loro gli Stati Italiani intermedj che alle medesime danno passaggio, cosicchè queste corrispondenze non saranno in alcun caso assoggettate che alla tassa di porto comune.

B. *Corrispondenze Tosco-Germaniche.*

ARTICOLO 13.º

Per corrispondenze Tosco-Germaniche s'intendono quelle che si cambiano tra la Toscana e gli Stati della Confederazione che hanno già acceduto alla Lega postale Austro-Germanica, e per le quali coll' Articolo 25.º della Convenzione fondamentale vengono assicurati dall' Austria alla Toscana tutti quei vantaggi di cui godono le sue stesse corrispondenze in virtù della Convenzione postale Austro-Germanica.

ARTICOLO 14.º

Stati Germanici ora componenti la Lega postale.

Gli Stati Germanici che hanno già acceduto alla Lega postale Austro-Germanica sono, oltre l' Impero Austriaco in tutta la sua estensione, i Regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia, il Granducato di Mecklemburgo-Strelitz, e i Ducati di Schleswig-Holstein.

ARTICOLO 15.º

Accessione di nuovi Stati.

A misura che un nuovo Stato accederà a questa Lega, l' Austria ne darà immediatamente avviso alla Toscana, e stabiliranno subito d'accordo il tempo e le disposizioni necessarie, perchè le corrispondenze *da* e *per* il nuovo Stato siano trattate come quelle degli Stati di sopra menzionati.

ARTICOLO 16.º

Porto toscano per la Lettera semplice tosco-germanica.

Per simile corrispondenza tanto in arrivo che in partenza, in ordine all' Art. 26.º della Convenzione fondamentale, viene stabilito che la Toscana perciperà per conto proprio una tassa speciale di quattro Crazie (6 carantani) per ogni lettera semplice, la qual tassa le sarà accreditata dall' Amministrazione Austriaca per le corrispondenze in arrivo franche, e in partenza non francate.

Anche per le corrispondenze di questa categoria il peso della Lettera semplice è fissato in quindici denari.

ARTICOLO 17.º

Tassa complessiva.

La tassa complessiva per una Lettera semplice tra la Toscana e gli Stati della Lega Austro-Germanica risulta, secondo l'Articolo 25.º della Convenzione fondamentale e l'Articolo 15.º della presente, come segue:

Per Porto Toscano	Crazie	4	(carantani 6)
Id. Austro-Germanico	„	6	(carantani 9)
Totale Crazie		<u>10.</u>	

ARTICOLO 18.º

Tariffa in progressione di peso e di prezzo per ogni specie di queste corrispondenze.

La Tariffa, tanto per quel che riguarda le lettere comuni o raccomandate, che le stampe sotto fascia e i campioni, procede come quella per le corrispondenze Toscano-Austriache.

ARTICOLO 19.º

Diritto di transito per la Svizzera.

Qualora una parte della corrispondenza Tosco-Germanica dovesse attraversare il Territorio Svizzero, ai diritti di porto fissati all'Articolo 17.º deve essere aggiunto il diritto di transito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il quale pure potrà esser pagato dal mittente o dal destinatario.

Oltre questi diritti non ne verrà imposto di corrispondenti alcun altro.

ARTICOLO 20.º

Pagamento dei diritti in contanti.

L'Austria promette di fare quanto da lei dipenderà perchè anche il pagamento delle Tasse dovute sulle corrispondenze Tosco-Germaniche possa farsi mediante l'applicazione dei franco-bolli.

Frattanto questo pagamento dovrà farsi in contanti.

C. *Corrispondenze cogli altri Stati al di là dell' Austria.*

ARTICOLO 21.º

In quanto alle corrispondenze *da e per* gli Stati della Confederazione che non hanno ancora aderito alla Lega postale Austro-Germanica, e a quelle degli altri Stati esteri, il cambio delle quali si fa per mezzo degli Uffizj Austriaci, resta fermo, fino a nuove disposizioni, ciò che fu stabilito tra la Toscana e l' Austria cogli Articoli addizionali del dì 8 Aprile 1839.

ARTICOLO 22.º

In conseguenza peraltro dei cambiamenti che dal tempo suddetto sono stati fatti, specialmente per quel che riguarda l'istradamento delle corrispondenze, le sette categorie nelle quali allora fu trovato opportuno distinguerle possono ora ridursi e si riducono a tre sole, e sono le seguenti:

1.º Per ogni 30 gr. di Lettere giunte in Trieste per la via di mare, e per ogni 30 gr. di quelle provenienti dalla Svizzera Lire una.

2.º Per ogni 30 gr. di quelle degli Stati della Confederazione Germanica che non hanno ancora aderito alla Lega postale Austro-germanica (via della Svizzera e della Baviera), della Danimarca, Svezia ed altri Stati Esteri Lire due, cent. 80.

3.º Per ogni 30 gr. di quelle della Polonia, della Russia, della Turchia e dei Principati Danubiani Lire tre, cent. 90.

Pei Giornali e Stampe spediti sotto fascia, provenienti dai suddetti luoghi a destinazione della Toscana, si pagano centesimi cinque austriaci per ogni foglio di stampa, e per le mostre e campioni un terzo di ciò che è rispettivamente stabilito per le Lettere in proporzione del peso.

ARTICOLO 23.º

*Rinnuovazione delle Convenzioni per parte dell' Austria
cogli Stati suddetti.*

È assicurato alla Toscana il diritto di profittare per le sue corrispondenze cogli Stati suddetti dei vantaggi che potranno offrirle

le Convenzioni vigenti fra l'Impero Austriaco e i medesimi, e specialmente di quello della libertà di francazione, allorchè, cessate o sciolte le Convenzioni attuali, l'Austria avrà potuto stipularne delle nuove su principj che più consuonino a quelli che hanno servito di base alla Convenzione per le leghe postali Austro-Italica e Austro-Germanica.

A R T I C O L O 24.º

Gazzette.

Il titolo V. della Convenzione fondamentale, che comprende gli Articoli 30 e 40 inclusive e riguarda il servizio speciale delle Gazzette, non ha per ora applicazione tra la Toscana e l'Austria, e i Periodici di qualunque genere saranno trattati conforme è fissato in generale pei fogli di stampa sotto-fascia (Articolo 6.º). Ma la Toscana si riserba il diritto di attivare quelle disposizioni qualora lo troverà opportuno, facendone precedere di due mesi l'Avviso al Governo Imperiale.

A R T I C O L O 25.º

Fogli di Avviso.

Pel cambio di tutte le corrispondenze le Amministrazioni postali di ambedue gli Stati si serviranno dei fogli di Avviso uguali agli annessi modelli (N.º 1 e 2).

Le tasse riguardanti le corrispondenze toscano-austriache e toscano-germaniche saranno notate anche su ciascuna lettera, e le tasse riguardanti le corrispondenze austro-germaniche, che si compongono di un diritto toscano e di un diritto germanico, salvo se altri, saranno notate ciascheduna separatamente, come separatamente saranno notati questi diritti sul foglio d'Avviso.

A R T I C O L O 26.º

Valore della Moneta.

Le corrispondenze che vanno dalla Toscana in Austria si tassano a crazie, dodici delle quali formano una Lira toscana, e quelle che vanno dall'Austria in Toscana si tassano a carantani, venti dei quali fanno una Lira austriaca.

Non dovrà tenersi conto delle differenze speciali di porto, derivanti dalla non esatta uguaglianza del peso e del valore della moneta dei due Stati.

ARTICOLO 27.º

Liquidazione e saldo dei Conti.

Le partite notate sui fogli di Avviso, tanto toscani che austriaci, vengono quotidianamente riportate in un giornale conforme all'annesso Modello (N. 3).

Gli Uffici postali Austriaci devono al fine d'ogni mese chiudere e mandare i loro Giornali al Dipartimento dei Conti del Ministero pel Commercio a Vienna.

Questo ne fa ogni mese la spedizione per l'esame alla Soprintendenza generale delle Poste toscane.

Il saldo tra i due Stati deve effettuarsi a Vienna e in Firenze in moneta sonante, ogni tre mesi, nel termine di sei settimane, a contare dal giorno in cui le due Parti, finita la liquidazione dell'ultimo mese del trimestre, sono d'accordo sulla somma del credito e debito rispettivo. Nella liquidazione dei conti Lire centotrenta toscane e undici soldi saranno considerate come Lire cento austriache.

ARTICOLO 28.º

Corrispondenza ufficiale tra le Amministrazioni.

La Direzione superiore delle Poste del Regno lombardo-veneto e la Soprintendenza generale delle Poste toscane trattano per iscritto tra loro di tutto ciò che si riferisce al servizio.

Le questioni sulle quali i detti Dicasteri non potessero porsi d'accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

ARTICOLO 29.º

Le Amministrazioni superiori delle Parti contraenti accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze degli Uffici e degl'Impiegati postali, e renderanno, dopo aver sentito le difese della parte accusata, la debita giustizia.

ARTICOLO 30.^o

Disposizioni pratiche che possono variarsi di comune accordo.

Sarà in facoltà delle due Amministrazioni postali l'indurre qualche cambiamento nella pratica del servizio, quando vadano d'accordo nel riconoscerne l'utilità, specialmente per quello che riguarda l'aumento e diminuzione dei pieghi postali, il loro inoltramento, e simili.

ARTICOLO 31.^o

Diligenze — Basi dei concerti da prendersi per regolamento delle Diligenze.

Affinchè il servizio attuale di Corrieri tra la Toscana e l'Austria possa offrire maggior comodo al pubblico e maggiori benefizj alle Casse postali, i due Governi contraenti, nella ferma fiducia che concorrano allo stesso scopo il Governo pontificio e il Governo di Modena, dichiarano di volere al più presto regolare il servizio suddetto per mezzo di una Convenzione speciale, basata sulle disposizioni seguenti:

§. 1.^o Le tasse di diligenza per le persone e per l'eccedenza del peso del loro bagaglio, saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno percette a beneficio delle rispettive Casse postali.

§. 2.^o L'Amministrazione postale di ciascuna delle quattro Parti contraenti s'incarica in massima di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale del paese limitrofo.

§. 3.^o Ciascuna Amministrazione postale incassa le tasse tutte di Diligenze (§. 1.^o) per lo spazio stesso pel quale (§. 2.^o) fa le spese di viaggio.

§. 4.^o Nel caso che le Carrozze e i Conduttori dell'Amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarà assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I Conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§. 5.^o A ciascuno Stato è assicurata dagli altri Stati per le Corse delle Diligenze postali l'esenzione dai diritti di Stradali, pedaggi ec., e ogni altro privilegio di cui godessero i propri Corrieri sul loro territorio.

§. 6.° Sarà in facoltà dei mittenti il pagare le tasse di trasporto per gli Articoli diretti ad uno degli Stati contraenti, nell'atto della spedizione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

A R T I C O L O 32.°

Il Governo toscano peraltro dichiara fin d'ora che quando abbia luogo la Convenzione speciale, di che è parola nell'Articolo precedente, per regolare il servizio delle Diligenze a conto dei Governi interessati, ma senza pregiudizio della libera concorrenza che anche per l'industria del vettureggiare esiste nel Granducato, egli si riserba un anno di tempo, decorrendo dal giorno della Convenzione medesima, onde prepararne ed attuarne, per quanto gli spetta, l'esecuzione.

A R T I C O L O 33.°

Convenzioni speciali con altri Stati Italiani.

Le Convenzioni speciali che i Governi toscano ed austriaco saranno per stipulare cogli altri Stati Italiani, in esecuzione della Convenzione fondamentale, saranno reciprocamente comunicate, prima che siano concluse, perchè possa essere provveduto d'accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

A R T I C O L O 34.°

Principio e durata della Convenzione

La presente Convenzione comincerà a valere al tempo stesso della Convenzione fondamentale della Lega postale Austro-Italiana, e durerà lo stesso tempo.

A R T I C O L O 35.°

Il cambio delle Ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

In fede di che, la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziarj suddetti, che vi hanno apposto l'impronta dei loro Stemmi.

Dato in Firenze li cinque Novembre milleottocentocinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO

C. HÜGEL.

L. S.

L. S.

Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita.

In fede di che, abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto controfirmato dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi.

Dato in Firenze, li cinque Dicembre milleottococinquanta.

L. S.

LEOPOLDO.

G. BALDASSERONI.

PROTOCOLLO PER IL CAMBIO DELLE RATIFICHE.

I sottoscritti, essendosi riuniti onde procedere al cambio delle Ratifiche della Convenzione conclusa e firmata in Firenze il cinque Novembre milleottococinquanta fra il Plenipotenziario di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L'ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA e quello di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA, e avente per oggetto di stabilire le norme di una immediata applicazione della Convenzione postale austro-italica, dopo di aver fatta lettura delle dette Ratifiche ne hanno eseguito il cambio nelle forme d'uso.

In fede di che, hanno essi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il Sigillo delle rispettive loro Armi.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottococinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO.

C. HÜGEL.

L. S.

L. S.